

Deliberazione 27 aprile 2009 - ARG/elt 49/09

Modificazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 in materia di disposizioni transitorie inerenti l’ammissione alla compensazione e proroga dei termini di cui all’articolo 4 della medesima deliberazione ARG/elt 117/08

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 aprile 2009

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva europea 2003/54/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 ed in particolare l’articolo 2, comma 12, lettera e);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare le disposizioni di cui al Titolo II, Capo V (di seguito: decreto n. 267/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- l’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell’elettricità e del gas;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);

- la comunicazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito: ANCI) del 20 aprile 2009 (prot. ANCI 307/ST/AG/arm), ricevuta dall'Autorità in data 23 aprile 2009, prot. generale n. 019660;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 aprile 2009 (prot. 0012244), ricevuta dall'Autorità in data 27 aprile 2009, prot. generale n. 020472.

Considerato che:

- con il decreto 28 dicembre 2007, il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella direttiva europea 2003/54/CE;
- il medesimo decreto 28 dicembre 2007 prevede che, ai fini della valutazione delle istanze di ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute (di seguito: compensazione), il Comune possa avvalersi delle facoltà previste dal decreto n. 267/00;
- con deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha dato attuazione operativa al sistema di compensazione, in coerenza con le disposizioni del decreto 28 dicembre 2007;
- con la medesima deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha altresì stabilito che:
 - a) al fine di accelerare la procedura di riconoscimento e di effettuare le opportune verifiche sulla veridicità delle istanze, le imprese distributrici utilizzino un apposito sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione;
 - b) le imprese distributrici concordino con i Comuni, ovvero con l'ANCI, la creazione, lo sviluppo e il successivo esercizio del sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 (di seguito: SGATE);
 - c) in sede di primo avvio del sistema, per i clienti che ne facciano richiesta entro il 30 aprile 2009, la compensazione sia riconosciuta retroattivamente a valere dall'1 gennaio 2008.

Considerato che:

- alcuni Comuni, fra i quali figurano diversi capoluoghi di Regione, coerentemente con le disposizioni di cui al decreto 28 dicembre 2007, hanno esternalizzato il servizio di accoglimento delle istanze ai Centri di Assistenza Fiscale (di seguito: CAF), subordinando l'avvio del sistema di compensazione al perfezionamento di tali incarichi;
- tale processo di esternalizzazione ha richiesto, in alcuni casi, tempi di perfezionamento potenzialmente confliggenti con la scadenza prevista dall'Autorità per il riconoscimento retroattivo della compensazione;
- nell'ambito del monitoraggio sul funzionamento del processo di ammissione alla compensazione, è emersa, in diversi casi, una saturazione della capacità di accoglimento delle istanze, da parte dei CAF legata anche all'addensamento degli adempimenti fiscali previsti in questo periodo dell'anno;

Considerato inoltre che:

- le innovazioni apportate con il decreto-legge n. 185/08 hanno reso necessario effettuare consistenti interventi di adattamento delle funzionalità originariamente previste da SGATE, con tempi di sviluppo ed implementazione che, in alcuni casi, potrebbero rivelarsi confliggenti con i termini previsti dall'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 117/08;
- l'efficace funzionamento del meccanismo di compensazione è legato all'effettiva interoperabilità di SGATE con i sistemi informativi dei Comuni, degli enti di cui i medesimi Comuni si avvalgono, nonché delle imprese distributrici di energia elettrica;
- sono giunte richieste di chiarimento in merito all'interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 117/08, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione alla compensazione dei clienti in condizioni di disagio fisico di cui al comma 2.2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08.

Ritenuto opportuno:

- al fine di garantire parità di trattamento nell'accesso ai meccanismi di compensazione ai clienti domestici in condizioni di disagio di cui al decreto 28 dicembre 2007, prorogare il termine di cui ai commi 4.1 e 4.2 e 4.8 della deliberazione ARG/elt 117/08;
- precisare le disposizioni di cui all'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 117/08, in relazione al riconoscimento retroattivo della compensazione ai clienti in condizioni di disagio fisico di cui al comma 2.2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08

DELIBERA

Articolo 1

Modificazioni e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 117/08

- 1.1 Ai commi 4.1 e 4.2 della deliberazione ARG/elt 117/08 le parole “entro il 30 aprile 2009” sono sostituite con le parole “entro il 30 giugno 2009”.
- 1.2 Al comma 4.1 della deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole “ai clienti finali domestici”, sono inserite le parole “di cui al comma 2.2, lettera a), dell'Allegato A”.
- 1.3 Al medesimo comma 4.1, lettera a), della deliberazione ARG/elt 117/08, sono sopresse le parole “, fermo restando quanto disposto dal comma 6.5 del medesimo Allegato A”.
- 1.4 Al comma 4.2 della deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole “Ai clienti finali domestici”, sono inserite le parole “di cui al comma 2.2, lettera a), dell'Allegato A,”.
- 1.5 Dopo il comma 4.2 della deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunto il seguente comma:

- “4.2bis Ai clienti finali domestici di cui al comma 2.2, lettera b), dell’Allegato A, che presentano la richiesta di accesso alla compensazione ai sensi del comma 3.1 del medesimo Allegato A entro il 30 giugno 2009, in caso di ammissione alla compensazione, la medesima viene riconosciuta:
- a) coerentemente con quanto previsto dal comma 6.5 dell’Allegato A;
 - b) retroattivamente, a partire dalla data di decorrenza, determinata ai sensi del comma 6.1 dell’Allegato A, fino all’1 gennaio 2008, ovvero fino alla data più prossima tra l’attivazione della fornitura di energia elettrica e l’inizio dell’utilizzazione delle apparecchiature elettromedicali, se successiva all’1 gennaio 2008.”
- 1.6 Al comma 4.3 della deliberazione ARG/elt 117/08, le parole “del precedente comma 4.1, lettera b) e comma 4.2”, sono sostituite con le parole “dei precedenti commi 4.1, lettera b), 4.2 e 4.2bis”.
- 1.7 Al comma 4.4 della deliberazione ARG/elt 117/08, le parole “di cui al comma 4.1, lettera b) ovvero comma 4.2”, sono sostituite con le parole “di cui ai precedenti commi 4.1, lettera b), 4.2 e 4.2bis”.
- 1.8 Sempre al medesimo 4.4, lettere a) e c), della deliberazione ARG/elt 117/08, le parole “tipologia di nucleo familiare” sono sostituite con le parole “numerosità familiare”.
- 1.9 Al medesimo comma 4.4, lettera b), della deliberazione ARG/elt 117/08, la definizione dell’importo ARR_{TOT} è sostituita dalla seguente definizione: “ ARR_{TOT} è l’importo totale riconosciuto ai sensi del comma 4.2bis;”.
- 1.10 Al medesimo comma 4.4, lettere b) e c), della deliberazione ARG/elt 117/08, dalla definizione della componente CCF sono eliminate le parole “. Tale componente è pari a 0 (zero) nei casi di cui al comma 4.2”.
- 1.11 Al medesimo comma 4.4, lettera c), della deliberazione ARG/elt 117/08, la definizione dell’importo ARR_{TOT} è sostituita dalla seguente definizione: “ ARR_{TOT} è l’importo totale riconosciuto ai sensi del comma 4.1, lettera b), ovvero del comma 4.2, ovvero del comma 4.2bis”.
- 1.12 Al comma 4.5 della deliberazione ARG/elt 117/08, le parole “del precedente comma 4.1, lettera b) ovvero comma 4.2”, sono sostituite con le parole “dei precedenti commi 4.1, lettera b), 4.2 e 4.2bis”.
- 1.13 Al comma 4.6 della deliberazione ARG/elt 117/08, le parole “di cui ai commi 4.1 e 4.2”, sono sostituite con le parole “di cui ai commi 4.1, 4.2, e 4.2bis”.
- 1.14 Al comma 4.8 della deliberazione ARG/elt 117/08 le parole “1 maggio 2009” sono sostituite con le parole “1 luglio 2009”.
- 1.15 Al comma 4.9 della deliberazione ARG/elt 117/08, le parole “dal comma 4.1”, sono sostituite con le parole “dai commi 4.1, 4.2 e 4.2bis”.

Articolo 2

Modificazioni e integrazioni dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08

- 2.1 Al comma 12.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole “tipologia di nucleo familiare” sono sostituite con le parole “numerosità familiare”.
- 2.2 Al comma 15.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole “tipologia di nucleo familiare” sono sostituite con le parole “numerosità familiare”.

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.
- 3.2 La deliberazione ARG/elt 117/08, comprensiva dell'Allegato A, è pubblicata sul sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it), con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento.
- 3.3 La deliberazione ARG/elt 117/08, comprensiva dell'Allegato A, come modificata e integrata dal presente provvedimento, è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

27 aprile 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis